

DELIBERA N.293/11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELEUNIVERSO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEUNIVERSO") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37,
COMMA 4, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del Lazio del 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni , nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 16 maggio 2011, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Teleuniverso S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleuniverso, avente sede in Aquino (FR), in via Giovenale n. 76, in quanto il notiziario televisivo diffuso il giorno 21 settembre 2010, dalle ore 13:33:49 alle ore 14:02:06 e dunque, di durata inferiore a trenta minuti, veniva interrotto da pubblicità; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato che “*il notiziario, la cui durata complessiva al lordo della pubblicità risultava essere di 28 minuti e 17 secondi, veniva interrotto da pubblicità dalle ore 13:42:03 alle ore 13:45:52 e dalle ore 13:56:08 alle ore 13:59:24 circa*”;

VISTO l’atto – CONT. 16/11 – del 10 giugno 2011 e notificato in data 28 giugno 2011 che contesta alla società Teleuniverso S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleuniverso, avente sede in Aquino (FR), in via Giovenale n. 76, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 21 settembre 2010, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 21 luglio 2011, ha risposto agli addebiti contestati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, sostenendo che: “[...] *L’ episodio oggetto di contestazione deve considerarsi solo un fatto occasionale, dovuto ad un evento imprevisto ed imprevedibile, non gestibile in maniera differente a causa della diretta. Nello specifico: durante l’ edizione del tg oggetto di contestazione, un’ improvvisa avaria del computer di messa in onda sul quale si trovavano caricati i servizi e le rubriche da mandare in onda ha impedito la trasmissione degli ultimi due servizi in scaletta riducendo apparentemente la durata complessiva a soli 28 minuti e 19 secondi. In realtà si deve considerare che il tg non è iniziato e finito negli orari indicati nella vostra contestazione ma, come da registro bollato, è iniziato alle 13:45: 10, è finito alle 14:23:40, in quanto deve considerarsi parte integrante del tg anche la pagina sportiva che da voi non è stata inclusa nel conteggio. Infatti, per quanto separata da una sigla, l’ informazione sportiva non viene prodotta da una struttura esterna ed autonoma, bensì la testata giornalistica e la redazione che producono le notizie sia della prima parte che di quella sportiva sono*

sempre le stesse: proprio per questo la durata complessiva del Telegiornale va considerata come la somma dei due segmenti.[...]”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, senza peraltro esprimere nessuna valutazione sostanziale a sostegno della proposta stessa, di *“formulare proposta di sanzione”* nei confronti della Società di specie, relativamente alla giornata di programmazione televisiva del 21 settembre 2010, in quanto la stessa non ha rispettato il limite di almeno trenta minuti per l’ inserimento di interruzione pubblicitaria all’ interno del notiziario trasmesso;

RILEVATO che, con riferimento al contenuto delle memorie difensive presentate dalla parte, queste non appaiono idonee a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto la durata complessiva del notiziario, al lordo della pubblicità, non può ricomprendere eventuali altri segmenti, come ad esempio quello sportivo, in quanto il termine di inizio e fine dello stesso si identificano con la sigla. Inoltre, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, il comportamento perpetrato dal professionista di specie, risulta comunque contravvenire all’ obbligo di rispettare il limite orario dei 30 minuti di cui al disposto dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. 177/05 e successive modifiche e integrazioni in quanto il notiziario televisivo di cui all’ oggetto è stato interrotto, in prima istanza, dopo appena 9 minuti circa dalla sigla di apertura e la durata dello stesso è inferiore a 30 minuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;*

RILEVATO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell’Autorità, che si riscontra da parte alla società Teleuniverso S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleuniverso, avente sede in Aquino (FR), in via Giovenale n. 76, della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, e che, pertanto, risulta meritevole di accoglimento la proposta del Comitato regionale per le Comunicazioni Lazio;

RITENUTO, pertanto, di accogliere, in via generale, la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio stante la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentotrenta/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del edittale pari ad euro al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale previsto dalle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 per la singola violazione moltiplicata per n. 2 episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari relatori, Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società Teleuniverso S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleuniverso, avente sede in Aquino (FR), in via Giovenale n. 76, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 293/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.293/11/CSP*". Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola